

N. 00193/2010 REG.SEN.
N. 02694/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2694 del 2008, proposto da:
Tagliabue Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Tanzarella
ed Elena Tanzarella, con domicilio eletto presso lo studio del primo,
in Milano, piazza Velasca, 5;

contro

Comune di Paderno Dugnano, rappresentato e difeso dall'avv.
Monica Modolo, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar, in
Milano, Via del Conservatorio 13;

nei confronti di

Consorzio Parco Locale Grugnotorto, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a. del provvedimento dirigenziale del 23.10.08 n. 59603 di rigetto
dell'istanza di permesso di costruire ex art. 5 DPR n. 447/1998;

b. di ogni altro atto o provvedimento allo stesso preordinato, conseguente o comunque connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Paderno Dugnano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2009, relatore la dott.ssa Silvana Bini, l'avv. Giglio in sostituzione dell'Avv. Tanzarella per la società ricorrente e l'avv. Monica Modolo per il Comune intimato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha presentato in data 26.4.2008 un'istanza di permesso di costruire ex art 5 DPR 447/98, al fine di ampliare l'impianto produttivo esistente, nel Comune di Paderno Dugnano .

Tale ampliamento dovrebbe essere realizzato su una vasta area, classificata come F, aree per attrezzature di interesse culturale, compresa nel perimetro del Parco Locale di interesse sovracomunale del Grugnotorto.

In data 1.7.2008 il Responsabile del Settore ha comunicato l'avvio del procedimento e il successivo 8 luglio ha preannunciato l'adozione di un provvedimento negativo, a fronte del parere contrario reso dal

Parco del Grugnotorto.

Con atto 23.10.2008 il Dirigente del Settore ha respinto la domanda, rilevando che “l’Autorità comunale nella persona del Responsabile del procedimento ha una mera facoltà discrezionale, e non certo l’obbligo di convocare la Conferenza di servizi e la concessione in deroga e la variante allo strumento urbanistico non sono atti dovuti, ma costituiscono piuttosto oggetto di esercizio di poteri discrezionali che devono comparare l’interesse alla realizzazione dell’insediamento produttivo con molteplici altri interessi, quali quello urbanistico, edilizio, paesistico, ambientale e di pubblica utilità”; inoltre è stato osservato che nel territorio Comunale esistono aree idonee destinate ad impianti produttivi e che l’area interessata dall’ampliamento è inclusa in una zona inserita nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale Grugnotorto.

Avverso il provvedimento parte ricorrente articola le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione delle norme di legge (art. 5 DPR 447/1998, art 97 LR 12/05, art 3 L. 241/90 e 97 Cost.); eccesso di potere per travisamento e illogicità; incompetenza, difetto assoluto dei presupposti e falsità della motivazione: il Dirigente avrebbe dovuto convocare la Conferenza di Servizi, in quanto, trattandosi di un ampliamento, nessun rilievo ha la circostanza della esistenza di altre aree con destinazione industriale.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Comunale intimata,

chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1854 del 18 Dicembre 2008, la domanda cautelare veniva accolta, con la seguente motivazione: “il requisito per la convocazione di cui all’art 5, rappresentato dalla mancata individuazione nello strumento urbanistico di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o dalla insufficienza delle stesse in relazione al progetto presentato, come già affermato da questa Sezione nell’ordinanza n.1474/2008, risulta “ necessario soltanto in caso di insediamento di nuovo impianto, ma non nei casi di interventi consistenti nell’ampliamento, nella cessazione/riattivazione, o nella ristrutturazione dell’attività produttiva (Tar Veneto, sez. II, 11 luglio 2008, n. 1993; conforme Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 7 novembre 2007, n. 875); l’inclusione dell’area nel PLIS non comporta ex se l’imposizione di un vincolo ambientale, elemento che invece precluderebbe la convocazione della Conferenza”.

In vista dell’udienza di merito le parti depositavano nuove memorie. Alla pubblica udienza del 18 Novembre 2009, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1) La società ricorrente ha impugnato il diniego all’istanza di permesso di costruire ex art. 5 DPR n. 447/1998, adottato dal Dirigente del Comune di Paderno Dugnano.

Come emerge dalla ricostruzione in fatto, il Dirigente ha ritenuto di

non convocare la conferenza di servizi, sull'assunto che nel territorio Comunale esistessero aree idonee destinate ad impianti produttivi, e l'area fosse inclusa in una zona inserita nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale Grugnotorto.

2) Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'art 5 del DPR 447/1998 introduce un procedimento semplificato per l'insediamento di impianti produttivi, conformi alla normativa vigente in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, che verranno localizzati e realizzati anche in variante allo strumento urbanistico vigente, allorché questo non individui aree per insediamenti produttivi.

Si tratta di una normativa chiaramente finalizzata a favorire lo sviluppo economico ed a consentire perciò la realizzazione di nuovi impianti produttivi ancorché in contrasto allo strumento urbanistico vigente, quando non vi siano ragioni per ritenere che il nuovo insediamento possa cagionare danni all'ambiente circostante ed alla salute pubblica, e che, di contro, esso possa implicare nuova occupazione nel rispetto dei diritti dei lavoratori.

Secondo l'orientamento prevalente (ex multis T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 03 settembre 2008, n. 2015) l'autorizzazione a realizzare siffatti impianti deve essere preceduta da una valutazione favorevole del progetto, espressa in sede di Conferenza di Servizi al termine di una istruttoria che ad oggetto, essenzialmente, il rispetto della normativa ambientale, sanitaria e lavoristica: "trattasi, pertanto, di

una valutazione di natura eminentemente tecnica, nell'ambito della quale non assumono rilevanza le credenziali particolari della impresa proponente ma solo il progetto dell'impianto produttivo di per sé in relazione alla idoneità di esso a rispettare la normativa ambientale, sanitaria e lavoristica”.

Una ulteriore valutazione, di carattere invece eminentemente discrezionale viene poi effettuata dal Consiglio Comunale, al quale spetta la decisione di approvare o meno la variante necessaria per conformare lo strumento urbanistico al nuovo impianto produttivo.

Il compito del Dirigente, antecedente a quello della Conferenza di servizi, si esaurisce nel verificare le condizioni di ammissibilità della domanda, cioè l'assenza di aree idonee destinate all'insediamento di impianti produttivi.

Nel caso de quo, il mancato avvio del procedimento da parte del Dirigente, che ha ritenuto di non convocare la conferenza di servizi, viola la disposizione sopra citata, che demanda alla Conferenza di servizi il compito di valutare il progetto, e approvarlo con contestuale proposta di variante, da presentare al Consiglio Comunale.

Sussistevano i presupposti per la convocazione della conferenza di servizi, in quanto la sola circostanza che lo strumento urbanistico individuasse aree sul territorio destinate a impianti produttivi non poteva costituire una ragione per non esaminare il progetto presentato, dal momento che la società ricorrente aveva presentato

domanda di ampliamento della struttura esistente.

Come già rilevato in sede cautelare, la mancata individuazione di aree destinate all'insediamento di impianti urbanistici si deve ritenere necessaria solo in caso di insediamenti di nuovi impianti, ma non di interventi di ampliamento o di ristrutturazione di attività esistenti, in quanto verrebbe frustrata la ratio della norma di favorire lo sviluppo economico, nel caso di una impresa già esistente.

3) Per tali ragioni il ricorso va accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.

Sussistono tuttavia ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento dirigenziale del 23.10.08 n. 59603.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO